



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

O R I G I N A L E

Area Vigilanza

Ordinanza n. 21 del 16/11/2022

OGGETTO:

INCONTRO DI CALCIO SABATO 19.11.2022 ALLE ORE 14,30: "ASD MOSCIANO CALCIO – CASOLI ". ORDINANZA IN DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE " M. RODI ".

IL SINDACO

Considerato:

- che Sabato 19.11.2022, con inizio alle ore 14.30, avrà luogo, presso il campo sportivo comunale "Mario Rodi", l'incontro di calcio valevole per il campionato regionale di promozione, tra le squadre di calcio "A.S.D. MOSCIANO CALCIO – CASOLI "
- Che con verbale di deliberazione della giunta comunale n. 154 del 26.10.2015 la gestione degli impianti sportivi " campo sportivo Capoluogo e campo sportivo Selva Piana " è stata affidata in concessione alla A.S.D. MOSCIANO CALCIO, con sede in questo Comune alla Via Milano c/o Campo sportivo, dando atto che la concessione sarà regolata secondo lo schema di convenzione, approvato con deliberazione giuntale n. 53 del 29/04/2015 e quindi nel rispetto dei contenuti fissati dal regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- che è stata affidata, con le precedenti Ordinanze, la società calcistica a posizionare gli estintori nei luoghi stabiliti, nonché ad assicurare la presenza di addetti, in possesso di attestato di idoneità, alla gestione dell'emergenza e lotta antincendio, nonché ad assicurare il soccorso sanitario;
- che il progetto per l'adeguamento a norma del campo sportivo del Capoluogo è stato inviato al Comando Provinciale VV.FF. di Teramo per la valutazione e l'ottenimento del parere di conformità ai fini della prevenzione incendi, ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i. e che il suddetto Comando, esaminata la documentazione tecnica progettuale prodotta, con nota prot. n. 20948 del 29.10.2013, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni: a)

anche per quanto non specificato o non rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, dovrà essere rispettata la normativa di sicurezza in vigore (D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008; D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni) e/o i criteri generali di prevenzione incendi; b) l'impianto sportivo deve essere dotato di area di servizio, così come stabilito dall'art. 5 del D.M. 18 marzo 1996, avente le caratteristiche richiamate nel citato articolo;

- dato atto che l'Amministrazione ha attivato, nel contempo, tutte le attività programmatiche e progettuali al fine di procedere agli interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura sportiva in quanto necessari;
- che, pur tuttavia, nel corso dei sopralluoghi disposti negli ultimi giorni sono emerse delle criticità che, sebbene non pregiudichino di per sé lo svolgimento dell'incontro di calcio, potrebbero comportare un potenziale fattore di rischio per il pubblico eventualmente presente, circostanza questa che andrebbe ad interferire ulteriormente con gli apprestamenti di sicurezza e prevenzione derivanti dall'applicazione dei protocolli Covid-19;

Richiamata la nota A/R n° 8994 del 25.05.2020 inviata al Gestore;

Vista la delibera della G.M. n. 144 del 02/12/2020 , avente ad oggetto "**Adeguamento Parziale del Campo Sportivo del Capoluogo - Approvazione Progetto Definitivo**";

Considerato che nel frattempo l'Ente si è dotato di progettazione esecutiva per il relativo appalto;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 61 del 23.05.2018, con la quale si è proceduto ad assentire un rinnovo della gestione dell'impianto per mesi tre e comunque fino al nuovo affidamento;

Ritenuto di avvalersi e, per l'effetto, assumere gli obblighi derivanti dal c.d. "*principio di precauzione*", dettato *in primis* dall'art. 191 del TFUE e - a seguire - recepito da ulteriori fonti comunitarie e dai singoli ordinamenti nazionali, secondo cui le Autorità competenti **adottano provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto**"

Visti gli artt. 9, 10 e 68 del T.U. delle leggi di P. S., approvate con R.D. 18.06.1931 n.773, e 116 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000 e succ. mod.;

Viste le varie ordinanze del Ministero della Salute e delle Regioni o Enti Locali interessati dallo svolgimento della manifestazione, nonché devono essere valutate eventuali indicazioni predisposte da CONI, CIP e dalla Federazione, DSA o EPS di riferimento e dai competenti organismi internazionali.

Visti altresì:

- il D.L. n. 24 del 24 Marzo 2022, pubblicato nella G.U. il 24 marzo 2022 al n. 70 e recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;
- L'"Avviso del 16 giugno 2022" del Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "*Come previsto dal [Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52](#), a partire dal 16 giugno 2022, viene meno*

l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 anche per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Si suggerisce, tuttavia, di continuare l'adozione delle seguenti misure precauzionali....."

ORDINA

nelle more dell'esecuzione degli interventi di adeguamento a norma del campo sportivo del capoluogo e del conseguente rilascio del relativo certificato di agibilità, in attesa di sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo:

- 1) **in deroga**, l'uso del campo sportivo del Capoluogo, **della tribuna lato Nord con un afflusso massimo di 180 spettatori della tifoseria locale ed accesso da Via A. Meloni e curva lato Ovest riservata alla tifoseria ospite con accesso in Via P. P. Pasolini, con un afflusso massimo 50 spettatori** e dei servizi alla A.S.D. MOSCIANO CALCIO per l'incontro di calcio che si terrà **Sabato 19.11.2022 – ore 14.30** tra "ASD Mosciano Calcio – Casoli "
- 2) Vista la nota Nr.1599 /8/Div.Gab./Cat. A/4 del 27/08/2022 da parte della Questura di Teramo con la quale, a fini di prevenzione e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione degli incontri di calcio, dispone il "*.....richiesta sospensione somministrazione vendita di bevande alcoliche il cui tasso alcolico sia superiore ai 5 gradi e di bevande in contenitori in vetro da due ore prima dell'inizio delle competizioni calcistiche a fine partita, per l'intero orario della competizione sportiva anche ai concessionari del servizio di somministrazione di bevande all'interno delle strutture sportive interessate.*";
- 3) presidiare con proprio personale gli accessi, nonché le vie di fuga della curva lato ovest verso Via Pasolini e verso il parco della scuola materna;
- 4) che vengano assicurati il posizionamento di estintori nei luoghi stabili e la presenza di addetti, in possesso di attestato di idoneità, alla gestione dell'emergenza e lotta antincendio nonché personale addetto al soccorso sanitario con presenza di ambulanza;
- 5) che il Corpo Volontari Protezione Civile Mosciano svolga attività di assistenza per la sicurezza e la viabilità in collaborazione con gli organi di vigilanza, nel rispetto di quanto concordato nell'atto di convenzione;
- 6) il rispetto di tutte le vigenti normative anticontagio COVID 19;

A U T O R I Z Z A

l'A.S.D. Mosciano Calcio, in attesa di sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, all'utilizzo del campo sportivo e dei relativi servizi al fine di consentire lo svolgimento della suddetta partita di calcio, da disputarsi SABATO 19.11.2022 – ore 14,30 nel campo sportivo Comunale sito in Via A. Meloni/Via Milano, nel rispetto delle prescrizioni suindicate.

AVVERTE

che grava sulla società utilizzatrice della struttura la responsabilità dell'onere per eventuali danni a persone e cose che potranno intervenire durante o in conseguenza dell'attività, sollevando il Comune di Mosciano Sant'Angelo da ogni responsabilità;

La Polizia Locale è incaricata di fare osservare la presente ordinanza, con l'intervento se del caso, della forza pubblica.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento:

- a) sia pubblicata all'albo pretorio per 30 gg. consecutivi;
- b) venga trasmessa, tramite il sistema sicraweb in dotazione dell'Ente, ai responsabili di Area Urbanistica e LL.PP.;
- c) Alla Prefettura di Teramo;
- d) Alla Questura di Teramo;
- e) Al Comando Stazione Carabinieri;
- f) Al locale Comando di Polizia Locale;
- g) Alla società sportiva A.S.D. Mosciano Calcio;

AVVISA

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

Dalla Residenza Municipale, li 16/11/2022

Sindaco
Galiffi Giuliano

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 16/11/2022 e vi rimarrà per 30 gg consecutivi a partire da domani.-

N. di registro albo:_1366 del 16/11/2022

Mosciano S.A. ,li 16/11/2022

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Valeria Amatucci

ATTESTAZIONE AVVENUTA NOTIFICA

Il sottoscritto attesta di aver notificato in data odierna, copia del presente atto al
Sig. _____ mediante consegna nelle mani di _____

Mosciano S.A. , li _____

IL MESSO COMUNALE
(Ermando Mattiucci)

L'Agente di P.M.
(_____)